



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 01/06/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - REGOLAMENTAZIONE IN DEROGA - SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DEI GIORNI 3 E 10 GIUGNO 2020

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" che ha delineato un quadro normativo nazionale attraverso il quale dal 18 maggio 2020 sono disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali in ordine alla emergenza epidemiologica in atto;

Preso atto delle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di Regione Lombardia parte integrante dell'Ordinanza Regionale n. 555 del 29 maggio 2020 - scheda tematica "commercio al dettaglio su aree pubbliche" - che debbono intendersi come integrazione alle

raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di Sars Cov-2 in tutti i contesti di vita sociale;

Richiamati i punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 del DPCM 17 maggio 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che determina la necessita di limitare al massimo le condizioni che possano favorire il propagarsi del contagio;

Considerato che, allo stato attuale dell'evoluzione del contagio si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del D.L. citato e le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza indicate nelle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di Regione Lombardia;

Considerato, inoltre, che la riapertura del mercato settimanale, deve avvenire nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di rischio ed il conseguente potenziale contagio;

Richiamato il "Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018;

Preso atto del parere espresso in data 28 maggio 2020 in videoconferenza, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.L.G.S. 18 agosto 200 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

che lo svolgimento del mercato settimanale in ragione dell'andamento epidemiologico in corso, **per i giorni 3 e 10 giugno 2020**, possa essere svolto per tutti settori merceologici, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza previste dalle normative in premessa citate e con le modalità che seguono:

- **Gli operatori debbono rinunciare ad una porzione della superficie assegnata in concessione garantendo un metro di distanza tra un banco e l'altro – gli operatori che non sono nelle condizioni di rinunciare ad una porzione di superficie assegnata, non potranno esercitare l'attività di commercio;**
- **La distanza da banco a banco non deve essere inferiore a m. 1,00;**
- **TUTTI gli operatori hanno l'obbligo del posizionamento di una parete divisoria ovvero un prolungamento della tenda laterale, di copertura in entrambi i lati, in materiale plastico che arrivi sino a terra; gli operatori che ne saranno sprovvisti, non potranno esercitare l'attività di commercio;**
- **Sui posteggi non occupati dai concessionari, sono sospese le operazioni di spunta sia per evitare assembramenti, sia per una migliore collocazione del mercato;**



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

- Le operazioni di spunta riprenderanno in data da definirsi, in considerazione del contagio epidemiologico in corso e sulla base delle nuove normative previste a decorrere dal 15 giugno 2020;
- Ai clienti del mercato, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di m. 1,00 e di indossare costantemente mascherine e guanti monouso;
- Agli operatori, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di m. 1,00 e di indossare costantemente mascherine e guanti monouso;
- L'area del mercato settimanale deve essere dotata di contenitori di raccolta differenziata in numero sufficiente per la raccolta di carta, plastica e umido unitamente a raccoglitori separati per la raccolta di mascherine e guanti utilizzati;
- La presenza del presidio sanitario è previsto in Piazza Garibaldi;
- Ogni operatore deve impedire l'accesso dei clienti dal retro del banco delimitando opportunamente il proprio posteggio;
- **E' obbligo del titolare del posteggio impedire con ogni mezzo l'assembramento di fronte al proprio banco anche in relazione allo stazionamento dei clienti nel banco di fronte;**
- **La distanza fra venditore e cliente non deve essere inferiore a m. 1,00;**
- **E' obbligatorio il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi (insediamento – esercizio dell'attività – carico – scarico - sgombero) del distanziamento interpersonale di almeno m. 1,00;**
- L'operatore **deve** dare disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;

- L'operatore deve provvedere alla pulizia e alla igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita e nel corso della giornata di mercato;
- Devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce in autonomia;
- **E' vietata la vendita di beni usati;**

- I concessionari dei posteggi o loro delegati debbono attenersi altresì a quanto disposto dall'Ordinanza Regionale n. 555 del 29 maggio 2020 punto 1.3 e più precisamente:

“deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro (area mercatale) la temperatura corporea del personale, a cura del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.l. n.81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi”.

“Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione in assenza del datore di lavoro o suo delegato – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: 1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). 2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. 3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2000 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi. 4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l'obbligo di misurare la temperatura corporea. 5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente”.

- Il mancato rispetto delle misure contenute nell'Ordinanza Regionale n. 555 del 29 maggio 2020 è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.

- Il mancato rispetto delle norme contenute nella presente ordinanza e non contemplate nell'ordinanza regionale citata, sono sanzionate in base all'art. 51 del “Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018 unitamente alla sanzione accessoria della sospensione dal mercato settimanale per n. 2 giornate consecutive;



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

- In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, possono essere introdotte misure restrittive o ampliative anche non contenute nella presente ordinanza;

LA PRESENTE ORDINANZA HA EFFICACIA PER IL MERCATO SETTIMANALE DEI GIORNI 3 E 10 GIUGNO 2020, GLI EVENTUALI SUCCESSIVI MERCATI SETTIMANALI SARANNO DISCIPLINATI SULLA BASE DEL CONTAGIO EPIDEMIOLOGICO IN CORSO - SULLA BASE DELLE ESIGENZE RISCONTRATE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI DEL 3 E 10 GIUGNO P.V. E SULLA BASE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 15 GIUGNO 2020.

Laddove le dimensioni del mercato, in pendenza della obbligatoria distanza da banco a banco, non consentissero la presenza dell'organico ordinario, sarà necessario e obbligatorio introdurre e prevedere stringenti criteri di turnazione degli operatori concessionari.

Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE CHE

La presente ordinanza venga trasmessa: al Prefetto di Varese, al Questore di Varese, ad ATS Insubria, alla Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Settore Polizia di Frontiera, alla Guardia di Finanza. Venga pubblicata all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale per darne la massima diffusione.

DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

IL SINDACO
(Avv. Andrea Pellicini)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PELLICINI ANDREA;1;14551677